



COMUNE DI ORISTANO

Ordinanza Sindacale n. 23 del 19/12/2016

OGGETTO: TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI DALLE ORE 01,00 DEL 17.12.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 06.01.2017.

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo delle festività di Natale e Capodanno vige l'usanza di sparare petardi, scoppiare mortaretti, lanciare razzi e fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici;

Considerato che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini e sulla libera fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

Valutato che l'utilizzo di tali artifizi, senza l'adozione delle precauzioni minime, potrebbe causare pericolo e danni alle persone, agli animali e alle cose;

Ravvisata, altresì, la necessità di tutelare il benessere animale, che dallo scoppio dei petardi o dei botti in genere, ha sicuro nocumento;

Ritenuto opportuno per le ragioni sopra espresse vietare l'accensione dei fuochi d'artificio ed altri artifici pirotecnici nonché lo scoppio di petardi, mortaretti e il lancio di razzi;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art 6 del D L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b),

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54 comma 4 comma del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, comma 4, del D L. 23 maggio 2008, n 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125,

Visto lo statuto Comunale;

Per i motivi sopra indicati

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, è vietata l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 01,00 del 17.12.2016 alle ore 24,00 del 06.01.2017.

AVVERTE



Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

DEMANDA

Demanda agli organi previsti dall'art. 13 della L. n. 689/1981 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale, li 19.12.2016/19/12/2016

IL SINDACO
Prof. Guido TENDAS